



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 08/11/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

L'anno 2017, il giorno otto alle ore 12:55 e ss. del mese di Novembre nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
GLORIOSO GIUSEPPE	Sindaco	X	
MIGNEMI VINCENZO	Assessore	X	
CHISARI VINCENZO	Assessore		X
TOSCANO MARIA CRISTINA	Assessore	X	
D'ASERO LUIGI GIOVANNI	Assessore	X	
TOTALE		4	1

Il Sindaco, Dott. Giuseppe Glorioso, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario, Dott. Antonio Maria Caputo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 177 del 06/11/2017, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il Segretario Generale

Premesso che:

- l'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 , stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)”*;
- l'art. 49 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 dispone che *gli enti, ..., assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave*, prevedendo il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti;
- la tutela legale opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente.
- ai fini del riconoscimento della tutela legale, debbano ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:
 - a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
 - b) assenza di conflitto di interessi;
 - c) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Tali atti e fatti devono, infatti, essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Deve, inoltre, occorrere un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto;
 - d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi;

Considerato, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo dalla sua data di entrata in vigore (15 agosto 2015) che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Rilevato che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/96.

Atteso che l'articolata disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale normare procedure e introdurre cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria. L'estensione dell'istituto anche agli amministratori come ribadito dal citato art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015 rende ancor più opportuna la regolamentazione comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 20 marzo 2015 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in favore del Comune di Biancavilla e ritenuto opportuno prevedere che per le spese legali di amministratori e dipendenti valgano gli stessi limiti che l'Amministrazione Comunale ha inteso porre relativamente alle spese legali sostenute dall'Ente per atti o fatti di gestione;

Rilevata la competenza funzionale della Giunta Municipale a deliberare in merito, trattandosi di atto regolamentare afferente gli organi e gli uffici, nonché le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti;

Propone

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 16 articoli.
3. Di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. del personale dipendente.
4. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

A questo punto, il Sindaco stante l'urgenza propone alla Giunta Municipale l'immediata esecutività del presente atto,

LA GIUNTA MUNICIPALE

sentita la proposta del Sindaco,
a voti unanimi,

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it;
 - Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.
 - Di dare atto, infine, che:
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 08/11/2017. ai sensi dell'Art. 12, comma 2 L.R. 44/1991,
 - il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.
- Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Glorioso

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Maria Caputo

L'Assessore Anziano

Sig. Vincenzo Mignemi

COMUNE DI BIANCAVILLA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**Regolamento in materia di assunzione del
patrocinio e rimborso delle spese legali per i
dipendenti e gli amministratori comunali.**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Esclusioni	3
Art. 4 - Definizioni	3
Art. 5 - Istanza	4
Art. 6 - Procedimento	4
Art. 7 - Obbligatorietà.....	4
CAPO II - PATROCINIO LEGALE.....	5
Art. 8 - Condizioni per l'ammissione	5
Art. 9 - Svolgimento del patrocinio legale.....	5
CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	7
Art. 10 - Procedura	7
Art. 11 - Anticipazioni.....	8
Art. 12 - Limiti.....	8
CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	9
Art. 13 - Giudizi contabili.....	9
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali	9
Art. 15 - Polizza assicurativa	9
Art. 16 – Riconoscimento del debito fuori bilancio	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché al Sindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale.

2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:

- a) soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
- b) collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

2. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:

- a) la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- b) la prescrizione del reato ovvero l'amnistia;
- c) l'estinzione per intervenuta oblazione;
- d) il patteggiamento;
- e) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente o Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- a) in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico del dipendente o amministratore;
- b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente o amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente o amministratore.

Art. 5 - Istanza

1. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve presentare istanza scritta al Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale nel termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b) copia dell'atto giudiziario notificato;
- c) la comunicazione del nominativo del legale scelto;
- d) la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
- e) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 6 - Procedimento

1. I servizi di gestione del personale, ricevuta l'istanza del dipendente, valutati preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, possono procedere alternativamente:

- a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
- b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.

2. Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

4. Nei confronti degli amministratori comunali si applica esclusivamente la fattispecie del rimborso delle spese legali, ai sensi di legge, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

Art. 7 - Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

Art. 8 - Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o dall'adempimento dei compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.
3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a) Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
 - b) Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
 - c) Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.
 - d) carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.
4. Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:
 - a) quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
 - b) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

Art. 9 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, il Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale, sentito il Servizio Legale:
 - a) Esprime il proprio gradimento dei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente.
 - b) Definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii.) e nei limiti delle previsioni di cui alla deliberazione di G.M. n. 37 del 20 marzo 2015 di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in favore del Comune di Biancavilla, e successive modifiche ed integrazioni. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte.
 - c) Stabilisce di concordare col legale indicato dal dipendente i criteri generali delle linee di difesa, con specifico riguardo alla tutela degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione in quanto tale.

2. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente intenda, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

3. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 10 - Procedura

1. L'istanza del dipendente viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 8, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente. L'istanza dell'amministratore è sempre ammessa al regime del rimborso delle spese legali.
2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Dirigente responsabile dei servizi di gestione del personale, sentito il Servizio Legale, definisce l'impegno di spesa sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii.) e nei limiti delle previsioni di cui alla deliberazione di G.M. n. 37 del 20 marzo 2015 di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in favore del Comune di Biancavilla, e successive modifiche ed integrazioni. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte.
3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena non è, in ogni caso, consentito
4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a) Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b) Che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.
 - c) Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente e che l'importo determinato secondo le previsioni di cui alla deliberazione di G.M. n. 37 del 20 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a quello della parcella quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.
 - d) Che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente / amministratore.

Art. 11 - Anticipazioni

1. Il dipendente ammesso al regime del rimborso delle spese legali può chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle del proprio legale, nel limite del 25% delle spese da sostenere. A tale scopo, allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale con esito favorevole, ancorché non definitivo, nonché dello schema di parcella. La concessione dell'anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altri presupposti, diversi dalla definitività della decisione, previsti dal presente regolamento per il rimborso.
2. In caso di conclusione non favorevole, l'anticipazione viene recuperata con le stesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delle retribuzioni.
3. L'anticipazione viene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni del dipendente fino al pensionamento obbligatorio; l'anticipazione non può essere concessa all'amministratore

Art. 12 - Limiti

1. Il dipendente e l'amministratore ha diritto a farsi assistere al massimo da due legali. Qualora il dipendente o amministratore abbia inteso, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali al dipendente o amministratore. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile dei procedimenti di rimborso delle spese legali richiede, a tutti i legali per i quali l'Ente abbia espresso il proprio gradimento, informazioni circa lo stato delle controversie e comunica l'avvenuta adozione del presente regolamento.

3. Entro 90 giorni dal pervenimento delle informazioni richieste, l'ufficio provvede ad adeguare i provvedimenti già adottati alle norme del presente regolamento, compresi gli aspetti finanziari.

4. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenze emesse dopo il 15 Agosto 2015, data di entrata in vigore dell'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, che ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 15 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.

5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 16 – Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Qualora per qualsiasi causa non sia stata attivata la polizza di tutela legale di cui all'art. 15 ovvero qualora le spese eccedenti il massimale non trovino adeguata copertura finanziaria, trattandosi di spese non preventivamente impegnate, le stesse vengono riconosciute dal Consiglio Comunale come debiti fuori bilancio.